

## D.M. 17 gennaio 2018

(S.O. n. 8 della G.U. n. 42 del 20/02/2018 – Entrata in vigore: 22/03/2018)

### **CONTROLLI SUI MATERIALI STRUTTURALI - PRINCIPALI NOVITA'**

- Controlli qualità calcestruzzo - **Nuove costruzioni:** *“Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.”* (Capitolo 11 – Paragrafo 11.2.2. – Comma 7).
- Controlli qualità calcestruzzo – **Costruzioni esistenti:** *“Per le prove (carotaggi e prove cls + prelievo e prove armature c.c.a. e profili carpenteria metallica – n.d.r.) di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001.”* (Capitolo 8 – Paragrafo 8.5.3.).
- Controlli qualità calcestruzzo – Prelievo e prova dei campioni – **Nuove costruzioni:** *“Il prelievo (dei 2 cubetti – n.d.r.) non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3. (carotaggi – n.d.r.)”* (Capitolo 11 – Paragrafo 11.2.4. – Comma 2).
- Calcestruzzo – Controllo di accettazione – *“Il laboratorio incaricato di effettuare le prove sul calcestruzzo provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.”* (Capitolo 11 – Paragrafo 11.2.5.3 – Comma 2).
- Calcestruzzo – Controllo di accettazione – *“Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera (carotaggi – n.d.r.).”* (Capitolo 11 – Paragrafo 11.2.5.3 – Comma 6).

- Acciaio per c.c.a. – Forniture e documentazione di accompagnamento – **“Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.”** (Capitolo 11 – Paragrafo 11.3.1.5 – Comma 1).

- Acciaio per carpenteria metallica – Forniture e documentazione di accompagnamento – **“Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito.”** (Capitolo 11 – Paragrafo 11.3.1.5 – Comma 2).

- Materiali Strutturali – **Tracciabilità** - **“Al fine di dimostrare l’identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico (importatore, distributore o mandatario come definiti ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento UE 305/2011), secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011, è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere riportati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione intermedia, riferiti alla specifica fornitura.”** (Capitolo 11 – Paragrafo 11.1. – Comma 8).

- Acciaio per c.c.a. – Controlli di accettazione in cantiere – **“Il prelievo dei campioni va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo ed alla identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare il riferimento a tale verbale. La richiesta di prove al laboratorio incaricato deve essere sempre firmata dal Direttore dei Lavori, che rimane anche responsabile della trasmissione dei campioni.”** (Capitolo 11 – Paragrafo 11.3.2.12 – Comma 3).

- Acciaio per c.c.a. – Controlli di accettazione in cantiere – **“Il laboratorio incaricato di effettuare le prove provvede all’accettazione dei campioni accompagnati dalla lettera di richiesta sottoscritta dal direttore dei lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.”** (Capitolo 11 – Paragrafo 11.3.2.12 – Comma 4).